

Modello Convenzione Avo

CONVENZIONE TRA A.S.L. / OSPEDALE.....

E L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri).....

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI AMMALATI

Le parti:

* A.S.L. / OSPEDALE (codice fiscale n.) avente sede.....
nella persona del Direttore Generale,, assistito dal Segretario Generale,....., in
relazione alla deliberazione n° del

* A. V. O (Associazione Volontari Ospedalieri) codice fiscale.....) avente sede a
..... Via nella persona del

PREMESSO CHE:

- con la legge 11.8.1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;

- la Regione, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n.;

- le predette leggi:

° prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività di strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;

° prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

- da anni l'A.V.O. opera all'interno dell'Ospedale..... ponendo a disposizione gratuita degli ammalati il sostegno di volontari qualificati;

- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'A.V.O. è Associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro generale della regione:, iscrizione disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n..... del.....

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art. 2

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.

Art. 3

L'azione dell'A.V.O. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'Ospedale..... e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.

Art. 4

L'A.V.O. si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative della scuola infermieri e ausiliari, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

Art. 5

L'A.V.O. si impegna a fornire all'A.S.L. / Ospedale l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Ospedale stesso.

Art. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'onere della copertura sarà a carico dell'A.S.L. / Ospedale....., secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'art..... della legge regionale.....

Art. 7

L'A.S.L. / Ospedale..... per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività dell'A.V.O. pone a disposizione dei volontari dell'Associazione stessa un locale, con le necessarie attrezzature (telefono, scrivania, sedie, armadietti, spogliatoio, ecc.) da adibirsi a segreteria per il coordinamento delle attività di volontariato.

Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.

Art. 8

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio. Sarà pure consentito l'accesso alle autovetture dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione.

Saranno previsti accordi specifici, su questo punto, in relazione all'orario di servizio e alle esigenze del servizio stesso.

Art. 9

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili della controparte e non dovranno fare oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

Art. 10

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di anni a decorrere dal, e potrà essere rinnovata, di anno in anno, se previsto, nelle forme di legge. Si conviene, altresì, la possibilità di

disdetta in qualsiasi momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di mesi tre.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art.9 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art.5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per L'A.S.L./ OSPEDALE

Il Direttore Generale

Per l'A. V. O.

Il Presidente